



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso n. di R.G. 5136 del 2007, proposto da:

IFRAP S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti Demetrio Fenucciu e Giovanni Riccardi, coi quali elettivamente domicilia in Napoli, Gal. Umberto I, n. 8, presso l'Avv.to Roberto Continisio

contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso notificato ed in virtù di d.d. n. 514 del 2.11.2007, dall'Avv.to Michele Cioffi dell'Avvocatura regionale, col quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via S. Lucia,81, presso l'Avvocatura regionale

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Marotta Giuseppe, Fusco Agostino, Papa Francesco, Calabro' Carmine, Perinella Giovanni, Gaudieri Marco, Ferrara Antimo, Perinella Stefano, Fusco Antonio, Graziano Gaetano, Fusco Giuseppe, Elia Giovanni, Argenzio Raffaele, Crescione Antonio, Galeone Alfonso, Giusti Sergio, Merola Luigi, De Maio Luigi, Addelio Antonio, Cascarono Oriano, Tescione Armando, Cirillo Stefano, Raimondo Gelsomino, Argenziano Lorenzo, De Marco Giovanni, Piccirillo Domenico, Cammuso Aldo, Costanzo Francesco, Mastroianni Bernardino, Coltella Francesco, Riccardis Antonio, Marotta Umbro, Russo Nicola, Catone Edoardo Mario, Albiano Angelo, Petrini Raffaele, Marra Luigi, Fusco Carlo, Ferrandino Antonio, Buonocore Michele, De Angelis Giovanni, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di intervento, dall'Avv.to Giancarlo Sorrentino, con domicilio eletto in Napoli, alla piazza della Repubblica, 2

ad opponendum:

COMUNE di CAMIGLIANO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della memoria di costituzione ed in virtù di delibera di G.M. n. 83 del 28.8.2007, dall'Avv.to Severino Berardi, con

domicilio eletto in Napoli, alla via Depretis n. 102 presso l'Avv.to Salvatore Malatesta

Bonaccio Antonio, Guerrazzi Giovanni, Vito Pietro, Taddeo Primo, Borrelli Massimo, Cennamo Gerardo, Fiorillo Antonietta, Merolillo Antonio, Iovino Armando, Forese Domenico, Iovino Monica, Capezzuto Giuseppe, Capezzuto Francesco, Capezzuto Angela, Di Lillo Nicola, Carusone Pasquale, Izzo Antonietta, tutti rappresentati e difesi, giusta mandato a margine dell'atto di intervento, dall'Avv.to Raffaele Russo, con domicilio eletto in Napoli, alla via Cervantes, 56/16, presso l'Avv.to E. Frese

per l'annullamento

a) della nota del 30.7.2007, del dirigente del Settore provinciale del Genio Civile, successivamente notificata, con la quale è stata disposta la sospensione sine die di qualsiasi attività estrattiva nell'area di cava e si è avviato il procedimento per la declaratoria di cava abusiva;

b) per quanto occorra, dei verbali di sopralluogo del 13 e del 20 giugno e la nota prot. 2007.0562414 del 21.6.2007 recante richiesta di documentazione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Comune di Camigliano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del 12 marzo 2009 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i Difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Col ricorso in esame la Ifrap S.r.l., esercente una cava di inerti sita in località Monticello del Comune di Camigliano, ha impugnato il provvedimento regionale del 30.7.2007 col quale il Dirigente del Genio Civile di Caserta aveva disposto l'immediata sospensione di ogni attività svolta nel sito, contestualmente comunicando l'avvio del procedimento di dichiarazione di abusività della cava.

Il ricorso sviluppa diversi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere, in particolare censurando la disposta sospensione «sine die» dell'attività di cava.

Ha resistito in giudizio la Regione Campania chiedendo il rigetto del ricorso.

Sono altresì intervenuto ad opponendum il Comune di Camigliano e diversi proprietari di fondi finitimi al sito di cava.

Sono invece intervenuti ad adiuvandum i dipendenti della società ricorrente.

La causa, inizialmente incardinata innanzi alla Sezione staccata di Salerno, è stato poi trasferita alla sede di Napoli e, all'odierna udienza, è stata riservata in decisione.

DIRITTO

Hanno eccepito gli interventori ad opponendum che la Ifrap S.r.l., alla data della proposizione dell'odierno ricorso, versava in stato di liquidazione per aver ceduto la propria attività alla Beton Me.ca. S.r.l., cosicché non avrebbe potuto vantare "ab origine" alcun interesse alla rimozione dell'atto di sospensione gravato.

Risulta infatti dalle certificazioni versate in atti dalle deducenti (visure camerali sulla ricorrente e sulla Beton Me.ca. S.r.l.) – e non contrastate dalla Ifrap S.r.l. – che quest'ultima, ad oggi in stato di liquidazione, aveva stipulato, in data 1.4.2004, un atto per notar Luigi Graziano avente ad oggetto trasferimento di proprietà o godimento d'azienda, individuata nella medesima visura nell'unica unità locale costituita dalla cava oggetto dell'odierno processo.

Discende da tanto il difetto originario d'interesse della ricorrente all'annullamento della sospensione dell'attività effettuata nel sito di cava in parola.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, nel mentre le spese possono essere compensate tra tutte le parti costituite.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe (R.G. n. 5136/2007), lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese di lite tra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nelle Camere di consiglio del 12 e del 26 marzo 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Ugo De Maio, Presidente

Angelo Scafuri, Consigliere

Alfredo Storto, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/05/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO